

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1952

(112^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

I N D I C E

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra » (N. 1979):

VALMARANA, *relatore* Pag. 1155, 1156
RUGGERI 1156

(Discussione)

« Modifiche ad alcune aliquote dell'imposta generale sull'entrata » (N. 1993) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 1159
UBERTI, *relatore* 1157, 1161, 1163
COSATTINI 1159
LANZETTA 1159
ZIINO 1159, 1163
RUGGERI 1161, 1163
BOSCO 1161
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1161, 1163

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Bosco, Braccesi, Cosattini, Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, Li Causi, Lodato, Monta-

gnani, Mott, Ottani, Paratore, Pietra, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Salvagiani, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana e Ziino.

È presente altresì l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra » (N. 1979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. Il disegno di legge che è sottoposto alla nostra approvazione riguarda la estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani i quali nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici.

Fin dall'agosto 1950 il prefetto di Gorizia trasmetteva una petizione in tale senso della Associazione congiunti deportati in Jugoslavia e nel novembre 1950 l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia sollecitava il provvedimento che è ora al nostro esame.

Poco è da aggiungere alla relazione ministeriale. Va ricordato come analoghe disposizioni siano state prese per le vittime delle aggres-

sioni di Mogadiscio e per le aggressioni subite dagli italiani in Africa anche nelle altre colonie.

I pensionati per le causali suddette non superano il numero di poche centinaia. Non è possibile invece prevedere quanti nostri connazionali beneficieranno dell'attuale disegno di legge in quanto sinora non sono giunte che singole segnalazioni.

È da far presente come il provvedimento in esame abbia un carattere d'urgenza da un punto di vista politico, soprattutto per le zone di confine e come d'altra parte evidenti ragioni internazionali e di buon vicinato suggeriscano di evitare ogni eccessiva pubblicità.

RUGGERI. Desidererei che il relatore mi chiarisse la ragione della maggiorazione del 20 per cento per le pensioni, gli assegni e le indennità che si liquidano a questi cittadini italiani che hanno riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni aventi fini politici.

VALMARANA, *relatore*. L'articolo 2 fissa come base del trattamento economico la pensione con l'aggiunta di una maggiorazione del 20 per cento. Le ragioni di tale maggiorazione sono evidenti. Si è voluto, infatti, valorizzare l'elemento ideale che ha deciso della loro sorte ed il contenuto patriottico e morale del loro sacrificio ed inoltre la particolare dolorosa posizione di tanti colpiti che, per le violenze subite e per il carattere stesso del loro sacrificio, meritano trattamento migliore di quello riservato a coloro che abbiano riportato ferite o lesioni per un comune fatto di guerra. Tale trattamento non costituisce d'altra parte una innovazione senza precedenti, poichè anche per le vittime nazifasciste e per le vittime di aggressioni terroristiche nei territori delle ex Colonie italiane si è seguito un identico indirizzo. Del resto è intuitivo che ben diversa è la situazione di un pensionato che risiede nel suo paese, che non quella di chi abbia dovuto abbandonare i propri beni e le proprie occupazioni. Questa maggiorazione del 20 per cento è una specie di maggiorazione per fuori residenza e mi sembra che sia da approvarsi senz'altro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le vigenti disposizioni, che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, sono applicabili ai cittadini italiani i quali, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasioni di azioni, singole o collettive, aventi fini politici.

Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.

(È approvato).

Art. 2.

Le pensioni, gli assegni e le indennità, di cui al precedente articolo, sono liquidati nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatto di guerra, maggiorata del 20 per cento.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi non oltre il 31 dicembre 1955, sarà stabilito il termine fino al quale avranno applicazione, per gli aventi di cui al precedente articolo 1, le disposizioni della presente legge, avuto riguardo alla situazione esistente al momento in cui sarà emanato il decreto medesimo.

(È approvato).

Art. 4.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.

(È approvato).

Art. 5.

Per gli eventi, di cui all'articolo 1, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per la liquidazione della pensione, assegno od indennità, deve essere presentata entro il termine perentorio di 5 anni dalla data predetta.

Chi lascia trascorrere più di un anno dalla data suddetta senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli giustificativi.

Per gli eventi che dovessero verificarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai precedenti commi decorreranno per le pensioni dirette dalla data dell'evento e per le pensioni indirette dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

(È approvato).

Art. 6.

Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'articolo 1, le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati od invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.

(È approvato).

Art. 7.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti di guerra, sono estese agli orfani ed ai congiunti dei caduti di cui al precedente articolo 1.

Sono poi estese ai mutilati ed invalidi di cui allo stesso articolo 1 le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonchè ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che alle leggi medesime si ricolleggi o che, co-

munque, concerna la protezione e l'assistenza agli invalidi predetti.

(È approvato).

Art. 8.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del Capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Modifiche ad alcune aliquote dell'imposta generale sull'entrata » (N. 1993) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche ad alcune aliquote dell'imposta generale sulla entrata », già approvato dalla Camera dei deputati. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Uberti.

UBERTI, *relatore*. Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, segue sostanzialmente la linea adottata da tempo dal Ministro delle finanze di ridurre le aliquote dell'imposta generale sull'entrata. Questa aliquota era stata ridotta nel 1949 dal 3 al 2 per cento per l'imposta sull'entrata dovuta in

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

112^a RIUNIONE (23 gennaio 1952)

abbonamento. Oggi si propone di ridurre ulteriormente l'aliquota all'1 per cento, e ciò in base ai risultati ottenuti con la precedente riduzione e ai maggiori accertamenti che in questo settore sono stati fatti. Nell'articolo 2 del disegno di legge sono poi dettate alcune disposizioni particolari. Anzitutto per quanto riguarda gli atti economici relativi al commercio dei pomodori pelati (ai quali sono equiparati in tutto e per tutto le conserve di pomodoro) l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento. Per quanto riguarda l'impiego del corallo tanto allo stato grezzo che lavorato, l'aliquota è ridotta al 3 per cento e ciò in considerazione del fatto che il corallo è molto utilizzato dalle industrie artigiane. L'aliquota è anche ridotta al 3 per cento per le pelli da pellicceria, escluse quelle elencate nell'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1. Vengono poi colpiti nella misura del 5 per cento gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro e in platino, Questi ultimi articoli erano colpiti con una aliquota che andava dall'8 al 5 per cento. La tassa tendeva a colpire soprattutto il meccanismo anzichè la scatola in oro o in altro materiale ed era difficile poter stabilire con esattezza una tassazione per l'oro ed una per il meccanismo dell'orologio. Si è fatta perciò una media dell'oro che può essere incorporato in un orologio e si è arrivati all'aliquota del 5 per cento.

Viene ora al nostro esame una questione abbastanza importante in relazione alla quale vorrei proporre un emendamento. La questione è contenuta nell'articolo 3 e si tratta della autorizzazione al Governo di apportare modifiche a questo ordinamento delle aliquote e di poter arrivare eventualmente a speciali regimi di imposizione relativamente alle entrate derivanti dal commercio del latte e dei suoi derivati, del sommacco in foglie, del legname resinoso da opera, delle pelli da pellicceria, ecc. Io mi fermo sul commercio del latte e dei suoi derivati perchè qui entrano in gioco le cooperative. Se si stabilisce il pagamento nella forma dell'*una tantum* non ci sarà più una distinzione tra le cooperative e gli industriali, mentre invece questa distinzione deve sussistere, in quanto nel rapporto tra i soci e la cooperativa non si verifica un passaggio di proprietà, una vendita del prodotto, ma si

tratta del conferimento del prodotto da parte del socio alla sua cooperativa. Ora, proprio su questo punto, e per distinguere le cooperative dagli industriali, vorrei proporre un emendamento che sostituisse alle parole « dal commercio del latte e dei suoi derivati » le altre « dal commercio dei derivati del latte ». Si eviterebbe così di colpire il conferimento del latte fatto dai soci alle cooperative. Si tratta in sostanza di assicurare una protezione alla produzione del latte che interessa molte zone d'Italia. Infatti oggi queste cooperative hanno assunto una notevole importanza in tutto il territorio nazionale e questa forma di conferimento realizza un notevole progresso nella produzione casearia, che diversamente, abbandonata ai singoli sotto forme artigiane, non potrebbe progredire come progredisce sotto l'impulso dato dalla cooperazione. Da parte del Ministero sono state fatte dichiarazioni nel senso di voler salvaguardare questo diritto dei soci di cooperative a conferire il prodotto senza pagare l'imposta. Ed io rinunzierei anche all'emendamento, purchè da parte del rappresentante del Governo qui presente venisse ribadita l'intenzione del Ministro di tutelare questo settore vitale per l'industria del latte.

Per tornare al disegno di legge in generale, torno ad osservare che esso è tutto fondato sul criterio della riduzione delle aliquote. Questa riduzione è in relazione ad un maggiore e più esatto accertamento che in questo campo ogni giorno di più si può fare. E ciò è tanto vero che, pur riducendosi le aliquote, non si è verificata mai una diminuzione del gettito di questa imposta; c'è stato anzi un incremento negli introiti, perchè le denunce delle fatture sono state fatte nella quasi totalità: in alcuni uffici si è arrivati quasi al 60 per cento in più nelle denunce, molte ditte si sono spontaneamente messe a posto in questo campo ed insomma tutto lascia prevedere che gli introiti anzichè diminuire aumenteranno. Si avranno così anche dati più esatti e aderenti alla situazione reale del giro di affari e questo gioverà anche per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile. Quindi in definitiva sono favorevole all'approvazione del provvedimento; invito soltanto il Sottosegretario a darci delle assicurazioni circa la questione che riguarda

il conferimento del latte da parte dei soci alle loro cooperative.

PRESIDENTE. Il collega Uberti nella sua chiara relazione ha però dimenticato una questione di non lieve importanza. Come la Commissione ricorderà, noi abbiamo in una delle precedenti sedute, in occasione di un altro provvedimento, mantenuto l'applicazione dell'imposta sull'entrata, sia pure in misura ridotta, anche per gli atti economici relativi al commercio del riso e del risone. La Camera dei deputati, pur con molta riluttanza, ha anch'essa approvato quella disposizione. Senonchè nell'articolo 2 del disegno di legge in esame la stessa Camera dei deputati ha introdotto il seguente ultimo comma: « Gli atti economici relativi al commercio del risone e del riso bianco sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata ». Personalmente devo dichiararmi nuovamente contrario a questa esenzione che è stata dalla Camera reintrodotta in questo disegno di legge dopo che il Senato e la Camera stessa erano andati in contrario avviso in occasione di un precedente e recente provvedimento. Spetta, comunque, alle Commissioni di decidere.

COSATTINI. Aderisco alla proposta fatta dal relatore circa il conferimento del latte alle cooperative. Queste istituzioni hanno una organizzazione tipica in quanto in esse avviene la lavorazione sociale del latte, ma il prodotto non è lavorato nell'interesse della società bensì nell'interesse del singolo socio. Ciascuno dei conferenti il latte, infatti, accumula giorno per giorno un determinato quantitativo del prodotto sino ad arrivare alla quantità necessaria per la lavorazione. Raggiunto il quantitativo necessario il latte viene lavorato nell'interesse esclusivo del socio. Insomma è una specie di locazione del macchinario ai soci. È vero che c'è qualche cooperativa e qualche latteria in cui la produzione viene smerciata dall'Ente, ma faccio osservare che anche in questo caso la costituzione di un ente a sè stante è più apparente che reale. In realtà la vendita è fatta nell'interesse di ciascun socio e secondo l'apporto di prodotto che ciascun socio ha dato. Quindi, per tutte queste ragioni, mi pare che sia da escludere la possibilità di un onere fiscale nel conferimento di prodotto dal singolo all'ente. Non credo cioè che quando il prodotto è lavo-

rato nell'interesse dal socio si possa colpire il conferimento dal socio alla cooperativa perchè trapasso non c'è.

LANZETTA. Dopo tanti anni dacchè la cooperazione in Italia è uscita dall'infanzia per diventare qualcosa di concreto e di serio anche nel campo internazionale, sembra strano dover discutere su ciò che è la cooperativa nei confronti dei soci. La cooperativa è tutt'uno coi soci. Ogni azione che compie la cooperativa si deve intendere fatta nell'interesse, nel nome e in vece del socio stesso. Quindi nessun trapasso, nessuna uscita dalla sfera dei diritti del socio alla sfera dei diritti di altra personalità giuridica.

Nella specie, parlandosi del latte quando il conferente porta il latte alla cooperativa e la cooperativa lo trasforma, non c'è un passaggio di proprietà che possa essere assoggettato alla imposta generale sull'entrata. È un continuare l'attività del socio ai fini della trasformazione e del commercio. In definitiva l'istituto della vendita collettiva dei prodotti dei singoli soci sviluppa i suoi effetti senza che ci sia materia di tassabilità.

ZIINO. Poichè il disegno di legge ha per oggetto modifiche ad alcune aliquote, credo che trovi ingresso in questa sede l'aspirazione degli artigiani fotografi che hanno fatto pervenire a me, come penso a tutti voi, una loro segnalazione. Si tratta in sostanza di questo: secondo la legislazione vigente, le macchine fotografiche e il materiale fotografico (pellicole per fotografie, obiettivi, ecc.) sono considerati come generi voluttuari o di lusso agli effetti dell'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, sono cioè equiparati ai gioielli o ai profumi che sono generi indiscutibilmente voluttuari e di lusso. Questi oggetti pagano ora il 5 per cento. Orbene, fino al 1948 gli articoli fotografici hanno pagato nella misura del 6 per cento; con una legge del 1948 questa aliquota dal 6 per cento è stata portata al 5 per cento.

Prendendo le mosse da questa situazione gli artigiani hanno fatto varie considerazioni. Essi cominciano col dire che, mentre le macchine e il materiale cinematografico sono assoggettati all'imposta ordinaria del 3 per cento, le macchine e il materiale fotografico vengono a pagare due terzi in più, cioè il 5 per cento.

Ora gli artigiani fotografi fanno osservare in proposito che evidentemente questa situazione non regge al confronto della logica più elementare, specie se si considera quanto sia ingiusto il diverso trattamento fiscale previsto da un canto per l'imprenditore che si serve della macchina da presa cinematografica e dall'altro per l'artigiano fotografo che usa l'apparecchio fotografico come mezzo indispensabile per vivere quotidianamente e la cui attività impallidisce rispetto a quella della ripresa cinematografica. Un secondo appunto viene fatto dagli artigiani in questo senso. Sappiamo che i periodici e le riviste culturali e scientifiche sono esenti dal pagamento della imposta generale sull'entrata e persino la carta che viene usata per la loro stampa è esente. Proprio con una circolare della Direzione generale delle imposte è stato precisato che la carta impiegata per la stampa di questi periodici deve essere ritenuta esente in quanto non sono i periodici di tenore più elevato (di scienza, letteratura, arte ecc.) quelli che di solito interessano particolarmente varie categorie di cittadini, ma più che altro quelli che in forma divulgativa facilitano in concreto la formazione spirituale e intellettuale della generalità dei cittadini. Ora, dicono gli artigiani: poichè buona parte del materiale contenuto nelle suddette illustrazioni si concreta in fotografie, appare ancora più anacronistica la differenza di tassazione che viene applicata. A queste due osservazioni, che hanno già abbastanza peso, gli artigiani ne aggiungono un'altra. Essi dicono che l'attuale congegno della legge porta a questo assurdo, che mentre i dilettanti fotografi, cioè i cittadini che vanno in un negozio ad acquistare una macchina, un obiettivo, un rullino di pellicola, usufruiscono delle agevolazioni consentite dalla legge di sottoporre questi articoli ad un'imposta generale sull'entrata che la Camera avrebbe ridotto al 4 per cento e ancora della agevolazione di pagare l'imposta generale sull'entrata in abbonamento, viceversa coloro che non sono dilettanti e che sono artigiani e che vivono proprio con l'esercizio della fotografia devono acquistare il materiale a loro indispensabile per l'esercizio della propria attività dai grossisti, cioè debbono pagare sulla fattura e vengono a pagare più dei dilettanti, non il 4 per cento ma il 5 per

cento. Ora tutto questo è una offesa alla logica e costituisce un disconoscimento di quella politica più volte affermata, sia in sede governativa che in sede parlamentare (ed io personalmente ricordo con vivo compiacimento come il Senato votò all'unanimità un provvedimento diretto ad agevolare le attività artigiane), tendente a voler favorire appunto l'artigianato. Quindi, se è vero che la politica governativa ed anche l'atmosfera parlamentare è del tutto favorevole agli artigiani, non è possibile fare un trattamento diverso e più favorevole al dilettante che non all'artigiano fotografo che trae da questa attività i mezzi per il suo sostentamento. Per questo ritengo che la segnalazione fattaci pervenire dalla Federazione degli artigiani di Roma abbia un'innegabile valore e per questo intendo proporre un emendamento inteso, non già alla esenzione di questi prodotti, ma semplicemente alla riduzione della aliquota al 3 per cento sia per le macchine fotografiche che per il materiale fotografico.

Vorrei, poi, proporre un secondo emendamento che riguarda tutt'altri prodotti e cioè i prodotti conservati della pesca. L'emendamento non sarebbe diretto alla riduzione dell'aliquota, ma soltanto a concedere la facoltà al Ministero di considerare se sia opportuno o meno stabilire anche per questi prodotti la tassazione *una tantum* per l'imposta generale sull'entrata. Mi risulta anche che presso il Ministero delle finanze ci sono degli studi in proposito. Questo emendamento, che dovrebbe trovar posto nell'articolo 3, lo propongo non tanto per un vantaggio economico per chi opera nel settore di questi prodotti, ma per facilitarne il commercio. L'esperienza infatti ha dimostrato che le evasioni in questo campo sono molto frequenti e che le Dogane sono sottoposte ad un lavoro eccessivo per il fatto che i prodotti conservati che provengono dall'estero vengono frazionati in piccole quantità e vengono addirittura ritirati dal dettagliante. Tutto questo ha creato lavoro enorme e forse proprio per questo il Ministero delle finanze si è deciso a prendere in studio il problema. Comunque il mio emendamento è diretto soltanto a dare al Ministero quella facoltà prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

RUGGERI. Desidero fare un'osservazione per quel che riguarda le pellicce, che sono considerate sia all'articolo 2 che all'articolo 3. Mi sembra che l'articolo 3 sia in contraddizione con quanto è stabilito nell'articolo 2 dove si parla dell'imposta dell'8 per cento sul commercio delle pellicce. Infatti all'articolo 3 si dà facoltà al Ministero di stabilire l'*una tantum* anche per le pellicce. Accettare questo criterio significherebbe stabilire una facilitazione per le pellicce, che costituiscono un articolo di lusso, proprio quando facciamo di tutto per ricercare mezzi per le finanze dello Stato. Io perciò vorrei che non si parlasse delle pellicce nell'articolo 3 e comunque gradirei su questo argomento un chiarimento dal Governo.

BOSCO. Quando il nostro Presidente ha fatto presente la questione della esenzione dal pagamento dell'imposta del risone e del riso bianco, l'onorevole relatore non ci ha dato chiarimenti che giustificino questa esenzione, per cui sono costretto a dichiarare che, se si confermerà l'inclusione di questi due prodotti nella legge, mi riservo di presentare in sede di articolo 2 la lista di alcuni altri prodotti che meritano uguale facilitazione.

UBERTI, *relatore*. Non ho parlato dell'argomento riso e risone perchè mi riservavo di parlarne in sede di esame degli articoli. Personalmente non sono favorevole a questa esenzione, e credo di essere in ciò d'accordo con il Governo, in quanto l'esenzione è sempre una cosa negativa agli effetti fiscali, mentre sono favorevole alla riduzione delle aliquote, che è, come già vi ho detto, completamente producente agli effetti fiscali.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel rispondere ai vari oratori comincio anzitutto dalla questione prospettata dagli artigiani fotografi. Ogni qualvolta portiamo allo esame del Parlamento modifiche di aliquote — e da qualche anno modifiche in senso regressivo — dell'imposta generale sull'entrata, ogni categoria coglie l'occasione per proporre riduzioni per il proprio settore. Ora l'imposta generale sull'entrata ha una sua giustificazione in quanto sia il più possibile senza eccezioni di sorta; nel concedere esenzioni per settori bisogna essere molto cauti, perchè diversamente si potrebbe arrivare anche al risultato, se non proprio della soppressione di fatto, certo dello

svuotamento del contenuto di una imposta che oggi costituisce ancora un cardine essenziale del nostro sistema tributario. Confesso però che, per quanto abbia pensato a possibili richieste di settore, agli artigiani fotografi non avevo pensato. Certo è che un'aliquota particolare, leggermente maggiorata, per le macchine e il materiale fotografico ha una sua giustificazione, in quanto materiale e macchine non sono soltanto usate dagli artigiani, ma un po' da tutti e sono strumenti di cultura spesso, ma anche di diletto.

Nello stesso settore degli artigiani, poi, bisogna fare ulteriori distinzioni: vi è il piccolo e medio fotografo, il quale evidentemente svolge una attività artigianale; ma vi è anche il grande fotografo, il cosiddetto fotografo-artista, il quale svolge, nel proprio campo, un'attività che rientra tanto o poco nel settore delle attività voluttuarie. Quindi, la maggiorazione dell'aliquota-base si spiega ed è giustificata. Pregherei, perciò, il senatore Ziino di non insistere nel suo emendamento o quanto meno di trasformarlo in un ordine del giorno inteso ad un più approfondito studio della questione, dal momento che la riduzione della aliquota-base dal 5 per cento al 3 per cento, almeno nel caso di abbonamento, è già nell'attuale disegno di legge.

Un'osservazione, che mi sembra richieda un esame più approfondito, è quella fatta dal relatore, onorevole Uberti, e da altri senatori che sono intervenuti in ordine alle cooperative. Io sono molto sensibile ai problemi della cooperazione, però debbo fare osservare che questo tema non può essere trattato in sede di una disposizione di specie che riguarda un settore particolare dell'imposta generale sull'entrata. Vero è che l'articolo 3 del disegno di legge in esame concede al Ministro la facoltà di poter disporre il regime speciale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 348, cioè il regime dell'aliquota *una tantum* per taluni prodotti qui elencati. Ora, se le osservazioni del relatore vogliono dire che il Ministro, qualora si avvalesse della facoltà di stabilire il regime *una tantum* per il commercio del latte e suoi derivati, si debba mantenere nello spirito e nella lettera legislativa attuale, io dico che siamo assolutamente d'accordo, perchè la legislazione attuale in materia e precisamente la

legge 7 gennaio 1949, n. 1, è molto chiara in proposito.

Debbo però rilevare (e lo dico con spirito di affezionato cooperatore) che in questa legge non si è inteso di stabilire un regime particolare di favore per le cooperative in relazione ai dettami della Costituzione. Si è voluto solo ristabilire un regime di perequazione. Infatti, che cosa avveniva prima? Che con la concezione vigente nella prassi dell'Amministrazione finanziaria, mirante soprattutto alla forma, al regime giuridico degli enti cooperativi e considerandoli come enti a se stanti rispetto alle persone dei soci, si veniva a considerare passaggio il conferimento del cooperatore, anche nella piccola cooperativa turnaria, del latte da esso cooperatore prodotto per essere lavorato. Era, evidentemente, una ingiustizia e un non senso economico. Specialmente nelle piccole cooperative, le turnarie per esempio (il senatore Uberti ed anche il senatore Cosattini pensano certamente a queste cooperative delle loro province), i soci conferiscono il latte da essi prodotto, per la lavorazione, che viene fatta a turno presso uno di essi. Anche quando la cooperativa è di maggiori proporzioni, il principio è sempre questo, purchè sia rispettato il principio cooperativo: la lavorazione in comune. Ma ci sono anche, nell'attuale quadro tributario in cui l'ingegno degli italiani è così fertile per trovare modi di evasione, cooperative di comodo, o spurie, che hanno della cooperativa solo la forma. Ecco perchè bisogna andare molto guardinghi prima di concedere regimi di favore indiscriminato anche nel settore delle cooperative.

Quindi, in sostanza, se vogliamo qui riaffermare che il conferimento del latte da parte del cooperatore alla cooperativa per la lavorazione non costituisce passaggio economico, siamo perfettamente d'accordo; ma non occorre un emendamento. Se mai basta un ordine del giorno.

UBERTI, *relatore*. Rimarrebbe fermo l'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Senza dubbio; ma se noi volessimo tradurre il principio, sul quale siamo d'accordo, legislativamente, con la soppressione della parola « commercio del latte » nel testo in esame, verremmo, anzichè a favorire le coope-

rativo, a creare nel settore una possibilità di evasione notevole, per cui mi dovrei senz'altro opporre.

In sostanza, il Ministro, quando stabilirà (se lo stabilirà, perchè non è ancora detto che lo faccia), un regime di aliquota *una tantum* per il commercio del latte e dei suoi derivati, non potrà non ignorare, tra le altre leggi, anche la legge 7 gennaio 1949, n. 1, la quale non stabilisce, un regime di favore, ma di perequazione per le cooperative.

Con queste mie dichiarazioni credo che il senatore Uberti e gli altri onorevoli senatori, intervenuti sull'argomento possano dirsi soddisfatti.

Per quanto riguarda il regime *una tantum* sulle pellicce, devo dire che non si tratta qui di stabilire un regime di favore per un oggetto di lusso; si tratta di considerare invece che è difficile perseguire tutti i passaggi della pellicceria dall'importazione alla lavorazione, perchè il commercio delle pelliccerie è estremamente svariato, e ciò anche se l'Amministrazione, dal 1949 in poi, cioè da quando è stato stabilito un regime particolare per questi generi di lusso, abbia fatto di tutto per arrivare a risultati efficienti. Ecco la ragione dell'aliquota *una tantum* all'origine, cioè in quel momento economico tipico, in relazione al quale non ci sarà evasione oppure l'evasione sarà ridotta al minimo possibile. E non è detto che si stabilisca un'aliquota del 10 o del 12 per cento; si stabilirà, come si fa sempre nel calcolo della aliquota *una tantum*, un'aliquota che tenga conto di tutti i passaggi possibili, secondo studi statistici che si fanno in materia.

Circa la proposta di includere anche i prodotti della pesca, devo dichiararmi contrario, in considerazione delle difficoltà pratiche di attuazione.

Viceversa pregherei la Commissione di riconsiderare la deliberazione della Commissione della Camera circa l'esenzione del riso. Dico subito — e mi scusino gli onorevoli senatori questo accenno personale, perchè appartengo ad una tra le maggiori province produttrici del riso — che sento molto questo problema tipico di talune province settentrionali. Ora, evidentemente, se si potesse oggi arrivare ad un regime che esentasse dalla imposta generale sull'entrata tutti i generi di prima necessità,

tale regime dovrebbe comprendere anche il riso bianco ed il risone. Ma le condizioni attuali del bilancio non consentono questa esenzione: anzi è bene chiarire che essa, su una produzione media di circa 6.898.000 quintali di risone, verrebbe a costare all'Erario, nella migliore delle ipotesi, dai 700 agli 800 milioni. Dal momento che il bilancio non consente oggi queste larghezze, sembra giusto mantenere l'esenzione vigente esclusivamente per il grano ed i suoi derivati. Non si vuole disconoscere che anche il riso in talune regioni d'Italia, e forse in tutte, costituisca un consumo di prima necessità; ma, mentre il consumatore di grano non paga un prezzo economico, dato che per effetto della protezione doganale il prezzo è maggiorato e quindi viene a pagare una specie di rendita passiva, questo non avviene per il consumatore di riso, perchè il riso è venduto ad un prezzo quale risulta dalla concorrenza dei fattori normali della produzione.

Debbo anche dire che la deliberazione della Camera porterebbe ad una diminuzione al consumo di qualche lira per chilogrammo, diminuzione così insignificante che non si ripercuoterebbe a vantaggio del consumatore, ma che certamente il venditore terrebbe per sé.

Anche per questa considerazione, oltre che per il sacrificio che dovrebbe subire l'Erario, io non trovo che sia giustificata logicamente e politicamente l'esenzione; per cui pregherei la Commissione di sopprimere senz'altro l'ultimo comma dell'articolo 2.

Con ciò credo di aver risposto a tutti i rilievi sollevati.

ZIINO. Dalla lettura del testo del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799, rilevo che quanto ha formato oggetto della mia richiesta a proposito del materiale fotografico è stato già accolto dalla Camera dei deputati. La segnalazione che mi è pervenuta da parte della Federazione degli artigiani non è pertanto esatta, in quanto, mettendo a confronto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799, col testo del disegno di legge trasmessoci dalla Camera, constato che in realtà l'imposta generale sull'entrata per i prodotti ai quali ho accennato è stata ridotta al 3 per cento cioè all'aliquota ordinaria.

UBERTI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le sue dichiarazioni in materia di cooperative. Dato però che dobbiamo emendare il disegno di legge per sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 2, potremmo aggiungere, nell'articolo 3, le parole «rimanendo fermo l'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non avrei nulla in contrario in linea di principio; ma mi sembra superfluo.

RUGGERI. Vorrei un chiarimento dal rappresentante del Governo: nelle cooperative vere, non nelle spurie, il passaggio del latte dal cooperatore alla cooperativa della quale fa parte, viene tassato?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non viene tassato, per l'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

RUGGERI. Però indirettamente il Ministro delle finanze può tassare anche questo passaggio, perchè quando si stabilisce l'aliquota *una tantum* sul prodotto finito si tiene conto dei passaggi...

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il sistema dell'*una tantum* è calcolato solo in relazione ai passaggi tassabili.

RUGGERI. Non comprendo, poi, che cosa abbia a vedere l'articolo 3 con lo spirito della legge. Il provvedimento reca, agli articoli 1 e 2, modifiche ad aliquote dell'imposta generale sull'entrata, poi bel bello si inserisce l'articolo 3 che, ampliando i poteri della legge precedente, conferisce al Ministro delle finanze facoltà che sono estranee agli scopi della legge. Certamente l'articolo 3 è stato posto su richiesta di determinati gruppi industriali, tanto è vero che, se leggete l'ultima parte dell'articolo 2, dove si parla dell'aliquota di imposta per gli articoli di pellicceria, vi rendete conto che gli industriali dovrebbero pagare l'8 per cento, ma poi, leggendo l'articolo 3, si constata che si dà facoltà al Ministro delle finanze di stabilire una imposta *una tantum* anche sulle pellicce. Nè ci convince ciò che ha detto il Sottosegretario, e cioè che non sia possibile seguire e quindi tassare i diversi passaggi di questa merce. Di solito quando non si vogliono fare pagare certe imposte per favorire deter-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

112^a RIUNIONE (23 gennaio 1952)

minati prodotti, si dice che non è possibile istituire efficaci controlli. In sede di discussione degli articoli proporremo, perciò, la soppressione di tutto l'articolo 3, perchè non è in armonia con l'architettura della presente legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Nella prossima riunione passeremo all'esame degli articoli.

La riunione termina alle ore 13,05.